

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 03/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 7 novembre 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia, espone che, in data 1° settembre 2008, stipulava - con una società che agiva quale mandataria di un intermediario cui successivamente subentrava l'attuale resistente a seguito di fusione per incorporazione - un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione per complessivi € 8.220,00, rimborsabile in n. 60 rate mensili da € 137,00 ciascuna. Nell'occasione corrispondeva € 137,27 a titolo di commissioni bancarie, € 205,50 a titolo di commissioni dovute alla mandataria e € 331,27 per la copertura assicurativa. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della 25ma rata, previa emissione di conteggio estintivo datato 14 ottobre 2010.

Il cliente, mediante reclamo del 15 maggio 2014, chiedeva all'intermediario il rimborso delle quote delle commissioni non maturate e della quota parte del premio assicurativo non goduto a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Non ritenendo soddisfacente il rimborso nella somma quantificata dalla parte resistente mediante riscontro al reclamo (pari ad € 99,00), sottoponeva la questione all'Arbitro.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario, nel confermare i dati relativi al finanziamento e la circostanza della relativa estinzione anticipata, ha precisato che "le clausole e le

condizioni esplicitate in contratto ed a suo tempo sottoscritte dal ricorrente, conformemente alla normativa *pro tempore* vigente all'accensione del rapporto, prevedono che in caso di estinzione anticipata gli importi relativi alle voci elencate non sono oggetto di rimborso in favore del cliente". Ciò nonostante, "in ottemperanza ai consolidati orientamenti espressi da questo spettabile Arbitro ed approfondendo le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni relative ad una prestazione già eseguita e le spese applicate a fronte di prestazione continuative, ne emerge quanto di seguito specificato":

- quanto alle *commissioni bancarie*, ha evidenziato che "tali commissioni sono analiticamente descritte nel contratto e costituiscono il corrispettivo per una serie di attività la cui natura è evidentemente di carattere preliminare alla concessione del finanziamento; possiamo quindi sostenere che tali voci di costo sono dunque funzionali all'attività che anticipa la conclusione del contratto di finanziamento, quindi non sono continuative, pertanto, sono da considerarsi *up front* in piena analogia con l'orientamento di questo spettabile Collegio";

- quanto alla richiesta di rimborso delle *commissioni finanziarie*, ha segnalato che "pur non ritenendo[lo] dovuto in quanto non previsto dagli impegni contrattuali a suo tempo sottoscritti dal ricorrente, tuttavia nella volontà di uniformarsi agli ormai consolidati orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario, rinnova in questa sede la propria disponibilità a riconoscere a favore del cliente la somma, determinata secondo il criterio di calcolo *pro-rata temporis* in uso, l'importo di € 119,87 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie corrisposte a [società mandataria], oltre agli interessi legali da calcolarsi fino alla data dell'effettivo pagamento, al rimborso spese di procedura pari a € 20 e alle eventuali spese di assistenza difensiva";

- quanto, poi, alla richiesta di restituzione della quota parte del *premio assicurativo* per il periodo non goduto, ha rilevato che "la copertura assicurativa obbligatoria per legge è stata prestata dal Fondo Rischi istituito presso l'Inpdap" e, richiamando l'art. 38 del d.P.R. n. 180/1950, ha desunto "l'estraneità dell'[intermediario resistente] al rimborso del premio assicurativo" proseguendo come segue: "rammentiamo come nelle decisioni assunte dal Collegio di Napoli (...) sia stato dichiarato che la domanda restitutoria del premio assicurativo, dove l'ente previdenziale è l'Inpdap, va rigettata in quanto «laddove il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio venga stipulato da un dipendente pubblico, il premio pagato per la copertura assicurativa obbligatoriamente prevista dal d.P.R. n. 180/1950 viene devoluto al fondo per il Credito ai dipendenti dello Stato, gestito dall'Inpdap (art. 27); ciò determina che in caso di estinzione anticipata del prestito, trovi applicazione la disposizione dell'art. 38 dello stesso d.P.R., il quale impone l'obbligo restitutorio direttamente in capo all'ente di previdenza".

Sulle *spese legali*, la parte resistente si è resa disponibile a riconoscere la somma di € 200,00, secondo quanto previsto dai costanti orientamenti dell'Arbitro sul punto.

In relazione alle contrapposte argomentazioni, il ricorrente ha chiesto al Collegio di:

- accertare e dichiarare il diritto del [ricorrente] alla restituzione della somma a determinarsi per oneri assicurativi non maturati a seguito della estinzione anticipata del contratto (...) alla 25ma rata di rimborso ossia nel mese di ottobre 2010 oltre interessi legali maturandi;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione della quota *recurring* a determinarsi, oltre interessi legali;

- condannare la [parte resistente] al pagamento delle predette somme in favore del ricorrente;

- condannare, infine, la [parte resistente] alla refusione delle spese, diritti ed onorari di procedimento".

La parte resistente, sulla base delle considerazioni esposte, ha chiesto che il Collegio “voglia ritenere adeguato e conforme a criteri applicati il rimborso proposto dall’[intermediario] come sopra prospettato e respingere ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso”.

DIRITTO

In ordine agli oneri assicurativi, il Collegio rileva come, dalla documentazione in atti, emerga che essa è stata prestata dall’Inpdap e, in proposito, sottolinea che sono ormai numerose le pronunce di questo Collegio (*ex multis*: n. 7984/2014 e n. 679/2014) che hanno ritenuto fondata l’eccezione, sollevata dall’intermediario, secondo cui, laddove il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione venga stipulato da un dipendente pubblico, il premio pagato per la copertura assicurativa obbligatoriamente prevista dal D.P.R. n. 180/1950 viene devoluto al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, gestito dall’Inpdap, facendo sì che, in caso di estinzione anticipata del prestito, trovi applicazione la disposizione dell’art. 38 dello stesso d.P.R., il quale impone l’obbligo restitutorio direttamente in capo all’ente di previdenza.

Quanto alla natura delle commissioni indicate in contratto, il Collegio osserva che, contrariamente a quanto assunto dall’intermediario, la commissione bancaria remunera, anche, “la successiva amministrazione del mutuo” e la commissione dell’intermediario l’“amministrazione del mutuo per l’intera sua durata”, così come si riferisce alle “garanzie prestate alla banca sulla puntuale riscossione delle quote” e ed “ogni altro adempimento connesso all’esecuzione del contratto”, cioè attività di carattere ricorrente che giustificano la rimborsabilità delle commissioni medesime a seguito dell’anticipata estinzione del finanziamento.

Pertanto, alla luce della posizione assunta dal Collegio di coordinamento (cfr. decisione n. 6167 del 2014) e applicando il criterio proporzionale, il ricorrente ha diritto alla restituzione dei seguenti importi e per i seguenti titoli:

commissioni bancarie € 80,07

commissioni intermediario € 119,87,

per una somma complessiva di € 199,94, oltre interessi legali e il ristoro delle spese difensive.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 199,94, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato in € 100,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI